

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT4289732

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	PLEDGE ESTABLISHMENT DEED
CONVEYING PARTY DATA	
Name	Execution Date
ZOBELE HOLDING S.P.A.	02/01/2017
RECEIVING PARTY DATA	
Name:	UNICREDIT BANK AG (MILAN BRANCH)
Street Address:	GAE AULENTI SQUARE N. 4
Internal Address:	TOWER C - 6TH FLOOR
City:	MILAN
State/Country:	ITALY
Postal Code:	20154
PROPERTY NUMBERS Total: 2	
Property Type	Number
Patent Number:	6827286
Patent Number:	7082259
CORRESPONDENCE DATA	
Fax Number:	(703)685-0573
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
Phone:	7035212297
Email:	agoode@young-thompson.com
Correspondent Name:	YOUNG & THOMPSON
Address Line 1:	209 MADISON ST., SUITE 500
Address Line 4:	ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	2512-1144 AND -1244
NAME OF SUBMITTER:	ERIC JENSEN
SIGNATURE:	/Eric Jensen/
DATE SIGNED:	02/24/2017
Total Attachments: 19	
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page1.tif	
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page2.tif	
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page3.tif	
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page4.tif	

source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page5.tif
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page6.tif
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page7.tif
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page8.tif
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page9.tif
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page10.tif
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page11.tif
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page12.tif
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page13.tif
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page14.tif
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page15.tif
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page16.tif
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page17.tif
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page18.tif
source=2512-1144_1244_PLEDGE_ESTABLISHMENT_DEED#page19.tif

ESTABLISHMENT OF PLEDGE ON INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

(Exempt from stamp and registration duties according to Art. 15 and following of D.P.R. 601/1973)

BETWEEN

1. **Zobe Holding S.p.A.**, a company incorporated in Italy, with registered office in Trento, Via Fersina, 4, fully paid capital Euro 881,871.00, Tax code and registration number 05460820961 in the Register of Companies of Trento (the "**Constituent**"), duly represented as specified below;

- on the one hand -

AND

2. **UNICREDIT BANK AG, Milan Branch** a company incorporated in Germany, with registered head office in 80333 Monaco, ArabellaStrasse 12, registration number HRB42148 in the Register of Companies of Monaco, which acts for the purposes of this deed through its Milan Branch, with registered office at Gae Aulenti Square n. 4, Tower C - 6th Floor, 20154 Milan, registration number 09144100154 in the Register of Companies of Milan ("**UniCredit**" or the "**Common Representative**"), duly represented as specified below;

(**OMISSIS** – items 3-6 of page 1)

- on the other hand -

RECITALS

(**OMISSIS** – item A of page 1, items B-C of page 2)

(D) The Constituent is the owner, *inter alia*, of trademarks and patents for industrial inventions listed in **Annex B** of this deed which are necessary for the conduct of its trading business (hereinafter the "**Industrial Property Rights**", this term comprising every future renewal thereof).

(**OMISSIS** – items E-F of page 2)

(G) In relation to the above, the Constituent intends to grant a pledge on the Industrial Property Rights, to the benefit of the Secured Creditors (as defined below) and as a guarantee for the Secured Credits (as defined below).

WHAT ABOVE STATED, it is understood and agreed as follows:

(**OMISSIS** – the remainder of page 2, pages 3-5, items d-e of page 6)

2. ESTABLISHMENT OF THE GUARANTEE

2.1 With the present deed the Constituent irrevocably establishes a pledge on the Industrial Property Rights, pursuant to Articles 138 and following of the Code of Industrial Property in favor of the Secured Creditors, as a guarantee for the Secured Credits (the "**Pledge**", this term comprising any guarantee right arising from the extension of the guarantee herein established).

2.3 This Pledge is intended to be established together with the goodwill connected to the Industrial Property Rights.

2.4 The Pledge will be extended, as a direct effect of this deed and without the need to carry out any further formality, to any registration or patent renewal of the Industrial Property Rights, in accordance with the Code of Industrial Property, until all the Secured Credits have been fully satisfied.

(**OMISSIS** – the remainder of page 6, item 5.2 of page 7)

6. COMPLETION OF THE GUARANTEE

6.1 The Constituent agrees

6.1.1 to timely record at the Tax Office this deed, and

6.1.2 to promptly file, and in any case within 30 (thirty) Business Days after the date of execution of this Deed, an application for registration of the Pledge at the following Offices:

(**OMISSIS** –item (i) of page 7)

(ii) at the relevant Patent and Trademark Office of the United States (*United States Patent and Trademark Office, USPTO - Washington D.C. United States of America*), with respect to the Industrial Property Rights listed in **Annex B – part II** of this Deed;

(**OMISSIS** – the remainder of page 7, pages 8-14 in part)

Milan, Via Metastasio n. 5, the first of February 2017

Signed by Massimo Ghio

Signed by Marino Cecilia

Signed by Lucia Balzarotti

Signed by Gabriele Schiavi

Signed by Cataldo Conte

Signed by Antonella Logoluso

Signed by Diego Napolitano

Signed by Marco Giovanni Lorenzo Oriani

Signed by Nicolas Bertrand Ghislain Somnolet

Signed by Benoit Remigi

(**OMISSIS** – pages 15-16 in part)

Signed by Filippo Zabban

COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

(Esente da imposte di bollo e registro ai sensi degli art. 15 e seguenti del D.P.R. 601/1973)

TRA

1. **Zobe Holding S.p.A.**, società costituita in Italia, con sede in Trento, via Fersina, 4, capitale sociale interamente versato Euro 881.871.00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 05460820961 (il "**Costituente**"), debitamente rappresentata come specificato in autentica;

- da un lato -

E

2. **UniCredit Bank AG, Milan Branch** società costituita in Germania, con sede in Arabellastrasse 12, Monaco di Baviera, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Monaco di Baviera HRB42148, che agisce ai fini del presente atto attraverso la Succursale di Milano, con sede in Piazza Gae Aulenti n. 4, Palazzina C – 6° piano, 20154, Milano numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09144100154 ("**UniCredit**" o il "**Rappresentante Comune**"), debitamente rappresentata come specificato in autentica;
3. **HSBC Bank plc**, società costituita in Regno Unito, con sede in 8, Canada Square, Londra E14 5HQ, Regno Unito, numero di iscrizione in Inghilterra 14259;
4. **Interbanca S.p.A.**, società costituita in Italia, con sede in Milano, Corso Venezia 56, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, 00776620155;
5. **Natixis S.A. – Milan Branch**, società costituita in Francia, con sede in 30, avenue Pierre Mendes-France, Paris, France, che agisce per il tramite della succursale di Milano, with its con sede in via Borgogna 8, 20122 Milano, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13445090155 – R.E.A. di Milano: 1652493;
6. **UniCredit S.p.A.**, società costituita in Italia, con sede in Via Alessandro Specchi, 16, 00186 Roma, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00348170101,

(i soggetti identificati dal paragrafo (3) al paragrafo (6), collettivamente, gli "**Arranger**" o le "**Banche Finanziatrici Originarie**")

- dall'altro lato -

PREMESSO CHE

- (A) Le Banche Finanziatrici Originarie, in qualità di finanziatori, UniCredit Bank AG, Milan Branch, in qualità di "**Facility Agent**" e "**Security Agent**" (come ivi definiti), ed, *inter alios*, il Costituente hanno sottoscritto in data 29 dicembre 2016 a mezzo scambio di corrispondenza commerciale in Italia un contratto di finanziamento retto dal diritto inglese per un importo massimo complessivo pari ad Euro 210.000.000 denominato "**Senior Facilities Agreement**" (il "**Contratto di Finanziamento**"). Ai sensi del Contratto di Finanziamento, i Creditori Garantiti hanno concesso, *inter alia*, al Costituente in qualità di "**Borrower**" le linee di credito descritte nell'**Allegato A – Parte I** del presente atto.

- (B) Con un contratto retto dal diritto inglese, denominato “*Intercreditor Agreement*”, sottoscritto in data 1 febbraio 2017 a mezzo scambio di corrispondenza commerciale tra, *inter alios*, il Costituente, Z Alpha S.A., talune altre società del gruppo di società del Costituente e il Rappresentante Comune (l’“**Intercreditor Agreement**”), il Rappresentante Comune è stato nominato “*Security Agent*” in relazione a, *inter alia*, taluni contratti di garanzia definiti nell’*Intercreditor Agreement* come “*Security Document*”, ivi incluso il presente atto.
- (C) Ai sensi del Contratto di Finanziamento, alcuni accordi di *hedging* potrebbero essere stipulati ai fini della copertura del rischio relativo al tasso di interesse in relazione all’indebitamento riveniente dal Contratto di Finanziamento. Tali accordi e le conferme recanti evidenza delle sottostanti operazioni saranno nel seguito definiti quali “**Hedging Agreements**”.
- (D) Il Costituente è titolare, *inter alia*, dei marchi d’impresa e dei brevetti per invenzioni industriali elencati nell’**Allegato B** del presente atto che sono necessari allo svolgimento della propria attività commerciale (di seguito i “**Titoli di Proprietà Industriale**”, tale termine ricomprendendo ogni loro futura rinnovazione).
- (E) In data 31 gennaio 2013, è stato sottoscritto tra il Costituente, in qualità di costituente, e, *inter alios*, UniCredit Bank AG – Succursale di Milano, in qualità di creditore garantito e rappresentante comune degli altri creditori garantiti (congiuntamente i “**Creditori Garantiti Originari**”), un atto di pegno sui titoli di proprietà industriale del Costituente ivi individuati (come successivamente riconosciuto e confermato, l’“**Atto di Pegno Originario**” e la relativa garanzia il “**Pegno Originario**”).
- (F) In data odierna UniCredit Bank AG – Succursale di Milano, anche in rappresentanza dei Creditori Garantiti Originari ha sottoscritto un atto di liberazione ed assenso alla cancellazione del pegno costituito ai sensi del Pegno Originario.
- (G) In relazione a quanto sopra esposto, il Costituente intende concedere in pegno i Titoli di Proprietà Industriale a beneficio dei Creditori Garantiti (come *infra* definiti) e a garanzia dei Crediti Garantiti (come *infra* definiti).

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 Le Premesse sopra riportate, nonché gli Allegati al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 1.2 Nel corso del presente atto:

“**Altri Titoli di Proprietà Industriale**” indica i titoli di proprietà industriale acquisiti di volta in volta dal Costituente successivamente alla sottoscrizione del presente atto, necessari allo svolgimento della propria attività commerciale e che possiedano un valore economico significativo che saranno costituiti in garanzia ai sensi dell’Articolo 3 (*Garanzia sui Titoli di Proprietà Industriale Futuri*).

“Caso di Inadempimento” ha il medesimo significato attribuito all’espressione *“Event of Default”* di cui al Contratto di Finanziamento.

“Codice Civile” indica il codice civile italiano, il cui testo è stato approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato ed integrato.

“Codice della Proprietà Industriale” indica il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 e le sue eventuali modifiche e integrazioni.

“Contratto di Finanziamento” ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (A) del presente atto.

“Crediti Garantiti” indica (i) tutti e solo i crediti esistenti o futuri dei Creditori Garantiti o di alcuno di essi nei confronti del Debitore - vale a dire il Costituente in qualità di *“Borrower”* (prenditore) ai sensi del Contratto di Finanziamento -, derivanti a qualunque titolo dai Rapporti Garantiti, includendo, senza limitazioni, ogni credito per il rimborso del capitale, pagamento di interessi, rimborso di spese e costi (inclusi quelli sostenuti in relazione al recupero di somme dovute in base a qualsivoglia Rapporto Garantito e all’escussione del Pegno), (ii) commissioni inerenti al rapporto di finanziamento, nonché (iii) ogni credito che derivi dalla revocatoria e/o dalla dichiarazione di inefficacia di ogni e qualunque pagamento effettuato a qualunque titolo dal Costituente ai sensi dei Rapporti Garantiti.

“Creditori Garantiti” indica (i) il Rappresentante Comune e (ii) ciascuno dei Creditori Garantiti del Finanziamento.

“Creditori Garantiti del Finanziamento” indica gli Arranger, le Banche Finanziatrici Originarie nonché qualsiasi successore, a titolo universale o particolare, cessionario o avente causa nella loro rispettiva posizione contrattuale ai sensi del Contratto di Finanziamento.

“Debitore” indica il Costituente in qualità di (i) *“Borrower”* (prenditore) ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o (ii) di prenditore delle Linee di Credito Ancillari.

“Debitore Italiano Rilevante” indica un soggetto avente sede legale in Italia e che abbia effettuato pagamenti in adempimento di Crediti Garantiti alla data in cui i Crediti Garantiti sono stati completamente rimborsati ovvero nei due anni precedenti.

“Documenti di Conforto” indica, collettivamente, i seguenti documenti:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato dal competente Tribunale (o, qualora tale certificato fallimentare non fosse disponibile, un certificato di vigenza rilasciato dal competente Registro delle Imprese), da cui risulti che ciascun Debitore Italiano Rilevante non è sottoposto ad alcuna procedura concorsuale;
- (b) una dichiarazione rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione di ciascun Debitore Italiano Rilevante, nella quale lo stesso dichiara che: (i) il Debitore Italiano Rilevante non è insolvente al momento in cui tale dichiarazione è resa e che non diventerà insolvente per effetto del rimborso dei Crediti Garantiti; e (ii) non è a conoscenza di alcun fatto o circostanza da cui si potrebbe, in buona fede, evincere che il Debitore Italiano Rilevante diventerà insolvente in qualsivoglia momento nei due anni successivi alla data di tale

dichiarazione;

- (c) una visura protesti, da cui risulti che il Debitore Italiano Rilevante non abbia subito alcun protesto; e
- (d) un certificato rilasciato dall'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari e, ove disponibile, un certificato rilasciato dall'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale dove ciascun Debitore Italiano Rilevante ha la propria sede legale (o, se diversa, la propria sede amministrativa), dal quale risulti che nessuna esecuzione mobiliare o immobiliare è stata instaurata nei confronti dello stesso, a meno che la relativa controversia sia stata risolta amichevolmente e il creditore abbia emesso un documento di rinuncia al procedimento.

"Documenti Finanziari" indica il Contratto di Finanziamento e ciascuna *"Fee Letter"* (come tale termine è definito ai sensi del Contratto di Finanziamento) sottoscritta dal Costituente e da uno o più Creditori Garantiti del Finanziamento.

"Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole" ha il significato attribuito al termine *"Material Adverse Effect"* nel Contratto di Finanziamento.

"Evento di Escussione" indica il verificarsi e la sussistenza di un Caso di Inadempimento, a seguito del quale il *"Facility Agent"* (come definito del Contratto di Finanziamento) abbia inviato una comunicazione ai sensi della lettera (a) dell'articolo 24.17 (*Acceleration*) del Contratto di Finanziamento.

"Giorno Lavorativo" ha il medesimo significato dell'espressione *"Business Day"* nel Contratto di Finanziamento.

"Hedging Agreements" ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (C) del presente atto.

"Intercreditor Agreement" ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (B) del presente atto.

"Legge Fallimentare Italiana" indica il Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, come successivamente modificato e integrato.

"Linee di Credito Ancillari" indica le linee di credito stipulate da parte di alcuni Creditori Garantiti ed il Costituente ai sensi del Contratto di Finanziamento.

"Periodo di Efficacia" indica il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del presente atto e che scade nel momento in cui i Crediti Garantiti sono stati interamente, definitivamente ed irrevocabilmente soddisfatti in conformità ai Rapporti Garantiti e nessuna ulteriore erogazione è ammessa in base al Contratto di Finanziamento restando inteso che i pagamenti effettuati da, o per conto di, un Debitore Italiano Rilevante in adempimento di Crediti Garantiti saranno considerati definitivi e irrevocabili al verificarsi della prima delle seguenti circostanze: (i) qualsivoglia periodo di revocatoria di cui all'articolo 67 della Legge Fallimentare Italiana o periodo di inefficacia di cui all'articolo 65 della Legge Fallimentare Italiana è decorso; o (ii) la consegna al Rappresentante Comune dei Documenti di Conforto (ciascuno datato non oltre dieci giorni prima della data che si assume essere la data in cui terminerà il Periodo di Efficacia), a condizione che non sia in essere

alcun Caso di Inadempimento di cui all'articolo 24.1 (*Payment Default*) del Contratto di Finanziamento nel momento in cui il Debitore Italiano Rilevante effettui l'ultimo pagamento in adempimento di Crediti Garantiti. Resta inteso che il Periodo di Efficacia terminerà in ogni caso alla data in cui tutti i Crediti Garantiti diversi da quelli specificati al paragrafo (iii) della definizione di Crediti Garantiti siano stati pienamente soddisfatti e il Rappresentante Comune abbia ricevuto i Documenti di Conforto in relazione a ciascun Debitore Italiano Rilevante. Resta comunque inteso che qualora un Debitore Italiano Rilevante sia sottoposto ad un procedimento concorsuale durante il Periodo di Efficacia, tale periodo dovrà essere esteso fino a quando nessuna azione revocatoria con riferimento a qualsivoglia pagamento o dichiarazione di inefficacia possa essere esperita in base alla Legge Fallimentare Italiana.

"Rapporti Garantiti" indica:

- (i) il Contratto di Finanziamento; e
- (ii) gli altri Documenti Finanziari.

"Rappresentante Comune" indica UniCredit Bank AG – Succursale di Milano, agente, *inter alia*, ai fini del presente atto e del pegno costituito ai sensi dello stesso, nella sua veste di rappresentante comune dei Creditori Garantiti ai sensi dell'Articolo 19 (*The Security Agent*) dell'Intercreditor Agreement.

"Riserve Legali" ha il significato attribuito al termine "*Legal Reservations*" nel Contratto di Finanziamento.

"Titoli di Proprietà Industriale" ha il significato attribuito a tale termine nella premessa (D) del presente atto.

- 1.3 Salvo che il contesto non richieda altrimenti, i termini definiti nell'Intercreditor Agreement avranno il medesimo significato qualora utilizzati, con l'iniziale maiuscola, nel presente atto.
- 1.4 Salvo diversa indicazione, qualunque riferimento nel presente contratto a:
 - (a) le rubriche degli articoli, paragrafi o allegati è da intendersi esclusivamente per facilità di consultazione (le stesse non devono, quindi, intendersi come aventi efficacia dispositiva e non dovranno essere prese in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto ivi previsto) e, salvo indicazione contraria, un articolo, paragrafo o allegato sarà da intendersi quale riferimento ad un articolo, paragrafo o allegato del presente atto;
 - (b) una legge o regolamento o disposizione normativa sarà da intendersi quale riferimento a tale legge o regolamento o disposizione normativa così come successivamente modificata o integrata;
 - (c) una parte o altra persona sarà da intendersi quale riferimento a tale parte o tale persona ed ai rispettivi successori o aventi causa;
 - (d) un "successore" comprende un avente causa o un successore di una qualsiasi parte nonché qualsiasi soggetto che abbia assunto, ai sensi delle leggi della rispettiva giurisdizione di domicilio o di costituzione, i diritti e/o le obbligazioni di una qualunque parte del presente

contratto ovvero di alcun altro dei Rapporti Garantiti, o cui, ai sensi di tali leggi, sia stato trasferito qualunque diritto o obbligazione, e

- (e) un contratto, atto o documento sarà da intendersi quale riferimento a tale contratto, atto o documento con tutte le modifiche ad esso apportate o da apportarsi di volta in volta.

2. COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

2.1 Con il presente atto il Costituente irrevocabilmente costituisce un diritto di pegno sui Titoli di Proprietà Industriale, ai sensi degli Articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale a favore dei Creditori Garantiti, a garanzia dei Crediti Garantiti (il "Pegno", tale termine ricomprendendo ogni diritto di garanzia derivante dall'estensione della garanzia quivi costituita).

2.3 Il presente Pegno si intende costituito unitamente all'avviamento collegato ai Titoli di Proprietà Industriale.

2.4 Il Pegno si estenderà, per diretto effetto del contratto stesso e senza che sia necessario espletare alcuna ulteriore formalità, ad ogni eventuale rinnovazione della registrazione o della brevettazione dei Titoli di Proprietà Industriale, secondo il disposto del Codice della Proprietà Industriale, fino a che tutti i Crediti Garantiti siano stati integralmente soddisfatti.

3. GARANZIA SU TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE FUTURI

3.1 Il Costituente si impegna a concedere in pegno in favore dei Creditori Garantiti gli Altri Titoli di Proprietà Industriale nel caso in cui si sia verificata una diminuzione della presente garanzia, a titolo esemplificativo, in conseguenza di decadenza o nullità di alcuno dei Titoli di Proprietà Industriale ai sensi degli Articoli 26, 27 e 75 del Codice della Proprietà Industriale, ovvero in caso di cessata produzione (o altra causa atta a svilire la capacità distintiva) di alcuno dei Titoli di Proprietà Industriale tale, in ogni caso, da determinare una diminuzione della presente garanzia.

3.2 Il Costituente e i Creditori Garantiti prestano sin da ora il proprio consenso a sottoscrivere, nel caso in cui si verifichi una diminuzione della presente garanzia ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.1. che precede, una scrittura in termini equivalenti alla presente e a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la costituzione del Pegno sugli Altri Titoli di Proprietà Industriale.

4. CREDITI GARANTITI

4.1 Il Pegno garantisce - per l'intero loro valore e senza vincolo di previa escussione dell'obbligato principale o di alcun terzo garante reale o personale - tutti i Crediti Garantiti.

5. EFFICACIA DELLA GARANZIA

5.1 Garanzia Cumulativa

Il Pegno è assoluto ed incondizionato, la sua validità ed esistenza sono autonome, ed è aggiuntivo rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale ovvero ad ogni altro diritto, facoltà o rimedio previsto dalla legge di cui i Creditori Garantiti possano, al momento attuale o successivamente, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.

5.2 Garanzia Continua

In esplicita deroga all'Articolo 1200 del Codice Civile, il Pegno rimarrà valido nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento totale o parziale dei Crediti Garantiti, fino allo scadere del Periodo di Efficacia.

6. PERFEZIONAMENTO DELLA GARANZIA

6.1 Il Costituente si impegna a

6.1.1 registrare in tempo utile il presente atto; e

6.1.2 depositare prontamente e comunque entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente atto, domanda di trascrizione del Pegno presso le seguenti autorità:

- (i) presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ai sensi dell'art. 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale, con riferimento ai Titoli di Proprietà Industriali elencati nell'**Allegato B – Parte I** del presente atto;
- (ii) presso il competente Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (*United States Patent and Trademark Office, USPTO - Washington D.C. Stati Uniti d'America*), con riferimento ai Titoli di Proprietà Industriali elencati nell'**Allegato B – Parte II** del presente atto;
- (iii) presso il competente ufficio, ai sensi dell'articolo 19 e 23 del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 (come successivamente modificato e integrato) ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e il relativo regolamento di esecuzione comune adottato dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 18 gennaio 1996 e/o di ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile, con riferimento ai Titoli di Proprietà Industriali elencati nell'**Allegato B – Parte III** del presente atto.

Il Costituente dovrà dare conferma ai Creditori Garantiti, e per essi al Rappresentante Comune, della registrazione e della trascrizione effettuata a norma dei sotto-paragrafi che precedono, prontamente ed in ogni caso entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di, rispettivamente, registrazione e trascrizione, ed inviando copia della documentazione rilasciata in originale dai competenti uffici comprovante la trascrizione medesima.

6.2 Il Costituente presta sin da ora ogni necessario consenso al compimento delle suddette formalità da parte di qualunque interessato, ove non vi abbia già adempiuto egli stesso, nei termini pattuiti, impegnandosi altresì a sottoscrivere con i Creditori Garantiti, e per essi il Rappresentante Comune, qualunque ulteriore atto o altro documento dovesse rendersi necessario od opportuno ai fini dell'espletamento delle formalità di cui al precedente Paragrafo 6.1.2.

7. GARANZIE DEL COSTITUENTE

7.1 Il Costituente dichiara e garantisce ai Creditori Garantiti quanto segue:

7.1.1 il Costituente è l'unico legittimo ed esclusivo titolare dei Titoli di Proprietà Industriale; ciascuno di tali beni è liberamente trasferibile, non è sottoposto a pignoramenti o sequestri o altri provvedimenti restrittivi ed è libero da qualsiasi vincolo, garanzia reale, diritto di opzione, di prelazione o da qualsiasi altro privilegio o diritto di terzi, di natura reale o personale, di alcun

genere, ad eccezione del pegno creato dal presente atto e dalle garanzie derivanti direttamente dalla legge e, per quanto occorrer possa, del Pegno Originario, fino all'espletamento delle relative formalità di cancellazione;

7.1.2 l'elenco dei Titoli di Proprietà Industriale contenuto all'**Allegato B** del presente atto ricomprende i marchi di impresa ed i brevetti per invenzioni industriali necessari per lo svolgimento dell'attività commerciale del Costituente e che possiedono un valore economico significativo di cui il Costituente è titolare alla data di sottoscrizione del presente atto;

7.1.3 i Titoli di Proprietà Industriale sono stati regolarmente registrati e/o depositati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ai sensi del Codice della Proprietà Industriale, nonché presso i competenti uffici dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale, secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese, e alla data di sottoscrizione del presente atto tutti i marchi d'impresa sono stati rinnovati e tutte le spese, costi e tasse connesse ai Titoli di Proprietà Industriale sono state pagate al Costituente, per cui non si è verificata, in relazione ad essi, alcuna ipotesi di decadenza di cui all'articolo 75 del Codice della Proprietà Industriale e non si è altresì verificata alcuna ipotesi di decadenza di cui agli articoli 26 e 27 del Codice della Proprietà Industriale o analoghe ipotesi secondo le specifiche regolamentazioni di ciascun paese;

7.1.4 di non essere a conoscenza che i Titoli di Proprietà Industriale ed il loro attuale utilizzo violino alcun brevetto o altri titoli e/o diritti di proprietà industriale di terzi in modo tale da avere un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole;

7.1.5 il Costituente non ha alienato né compiuto atti di disposizione del suo diritto di far uso dei Titoli di Proprietà Industriale, né ha assunto alcun impegno di trasferire o cedere in licenza, a terzi il suo diritto sui Titoli di Proprietà Industriale in maniera tale da determinare una diminuzione della presente garanzia; e

7.1.6 in seguito all'espletamento delle formalità di cui all'Articolo 6 che precede (e per quanto occorrer possa delle formalità di cancellazione del Pegno Originario), fatte salve le Riserve Legali, il Pegno costituirà, sino a che non sia estinto in conformità al presente atto, una valida garanzia pignorizia non soggetta a diritti di terzi aventi priorità sulla stessa ad eccezione di quelli derivanti direttamente dalla legge.

8. IMPEGNI DEL COSTITUENTE

8.1 Fino alla scadenza del Periodo Garantito, il Costituente dovrà:

8.1.1 astenersi dal vendere, alienare in qualsiasi modo, permutare o altrimenti disporre dei Titoli di Proprietà Industriale e/o di qualsiasi altro diritto o interesse relativo agli stessi o dal sottoscrivere qualsiasi accordo o prestare il proprio consenso a qualsiasi atto che comporti una restrizione o limitazione in relazione ai Titoli di Proprietà Industriale, e che determini, in ogni caso, una diminuzione della presente garanzia, salvo quanto diversamente consentito o non proibito dal Contratto di Finanziamento;

8.1.2 non consentire la creazione di alcun privilegio o diritto di terzi, di garanzia o di altra natura,

relativamente ai Titoli di Proprietà Industriale, ad eccezione del Pegno e dei diritti e privilegi derivanti direttamente ed esclusivamente dalla legge;

- 8.1.3 prestare cooperazione ai Creditori Garantiti al fine di tutelare i loro diritti in quanto creditori pignoratizi in relazione ai Titoli di Proprietà Industriale contro le rivendicazioni di terzi;
 - 8.1.4 di volta in volta, stipulare ed eseguire tutti gli ulteriori documenti ed atti ed intraprendere tutte le ulteriori azioni derivanti da tali documenti ed atti che dovessero essere ragionevolmente necessarie al fine di: (1) mantenere l'efficacia del Pegno e/o (2) consentire ai Creditori Garantiti l'esercizio dei propri diritti relativi ai Titoli di Proprietà Industriale, in quanto oggetto del Pegno;
 - 8.1.5 prontamente, a seguito della sottoscrizione di un Hedging Agreement, sottoscrivere, su richiesta del Rappresentante Comune ed a spese dei Creditori Garantiti, un atto confermativo ed estensivo in forma soddisfacente per il Rappresentante Comune e porre in essere tutte le necessarie azioni ragionevolmente richieste da parte del Rappresentante Comune al fine di confermare ed estendere il Pegno anche in relazione alle obbligazioni proprie del Costituente rivenienti dal relativo Hedging Agreement in modo tale che il Pegno sia valido ed efficace anche con riferimento alle obbligazioni proprie del Costituente rivenienti dal relativo Hedging Agreements;
 - 8.1.6 prontamente, a seguito della sottoscrizione di una Linea di Credito Ancillare da parte del Costituente, sottoscrivere, su richiesta del Rappresentante Comune ed a spese dei Creditori Garantiti, un atto confermativo ed estensivo in forma soddisfacente per il Rappresentante Comune e porre in essere tutte le necessarie azioni ragionevolmente richieste da parte del Rappresentante Comune al fine di confermare ed estendere il Pegno in relazione alle obbligazioni del Costituente come "Borrower" (prenditore) rivenienti dalla relativa Linea di Credito Ancillare in modo tale che il Pegno sia valido ed efficace anche con riferimento alle obbligazioni del Costituente come "Borrower" (prenditore) rivenienti dalla relativa Linea di Credito Ancillare;
 - 8.1.7 trasmettere prontamente ai Creditori Garantiti ogni comunicazione relativa ai Titoli di Proprietà Industriale che possa determinare una diminuzione della garanzia costituita con il presente Atto;
e
 - 8.1.8 informare il Rappresentante Comune circa ogni eventuale pretesa o azione da chiunque avanzata per iscritto relativamente ai Titoli di Proprietà Industriale tale da avere un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole;
- 8.2 Il Costituente dovrà inoltre:
- 8.2.1 fare sì che non si verifichi alcuna delle cause di decadenza o di nullità dei Titoli di Proprietà Industriale di cui agli Articoli 26, 27 e 75 del Codice della Proprietà Industriale, o qualunque altra eventuale causa di decadenza o nullità, anche in base alle specifiche regolamentazioni di ciascun paese presso cui i Titoli di Proprietà Industriale sono registrati, fatta eccezione per i Titoli di Proprietà Industriale oggetto del Pegno che abbiano cessato di avere valore economico significativo e/o che non siano più necessari per l'attività del Costituente; e

- 8.2.2 richiedere tempestivamente la rinnovazione della registrazione dei Titoli di Proprietà Industriale ai sensi dell'Articolo 16 del Codice della Proprietà Industriale, nonché, in caso di brevetti per invenzioni, provvedere al pagamento delle tasse per il loro mantenimento, a seconda del caso, e compiere ogni atto e formalità necessari al conseguimento di tali rinnovazioni e mantenimenti, a seconda delle discipline nazionali dei rispettivi paesi, in ogni caso fatta eccezione per i Titoli di Proprietà Industriale oggetto del Pegno che abbiano cessato di avere valore economico significativo e/o che non siano più necessari per l'attività del Costituente; e
- 8.2.3 tenere adeguata documentazione inerente i Titoli di Proprietà Industriale e permettere in ogni momento, previo ragionevole preavviso scritto, ai Creditori Garantiti, e per essi al Rappresentante Comune di richiedere ed esaminare copie ed estratti di tale documentazione salvo, in ogni caso, nella misura in cui l'inadempimento di una delle predette obbligazioni non sia tale da determinare un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole.
- 8.3 Agli obblighi di cui ai Paragrafi 8.1 e 8.2 che precedono farà comunque eccezione quanto diversamente consentito o non proibito ai sensi dei Rapporti Garantiti.
- 8.4 I costi derivanti dagli impegni di cui al presente articolo saranno a carico del Costituente.

9. CESSIONI, TRASFERIMENTI, MODIFICHE

- 9.1. Il Costituente conferma ed accetta che il Pegno permarrà nella sua validità ed integrità e sarà trasferito, in tutto o in parte, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione del consenso del Costituente, quale conseguenza legale della eventuale cessione o trasferimento, totale o parziale, dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti.
- 9.2 Ai fini del Pegno, qualsivoglia cessione o trasferimento dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti avrà natura ed effetto di cessione di contratto o di cessione di credito, secondo il caso, con esclusione di alcuna efficacia novativa sul contratto stesso o sui Crediti Garantiti esistenti al momento del perfezionamento di tale cessione o trasferimento.
- 9.3 Senza pregiudizio della natura accessoria ed automatica dei trasferimenti secondo quanto previsto ai Paragrafi precedenti, non appena possibile previa ragionevole richiesta del Rappresentante Comune, per conto dei Creditori Garantiti, il Costituente dovrà (i) prendere atto, mediante sottoscrizione di un atto ricognitivo e confermativo e di ogni altro titolo idoneo ad ottenere la trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dell'avvenuta cessione, dei summenzionati trasferimenti e del conseguente trasferimento del Pegno a favore del soggetto che verrà indicato come cessionario, e (ii), trascrivere, o fare sì che sia trascritto, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il trasferimento dei Crediti Garantiti ed il conseguente trasferimento del Pegno a favore del soggetto che verrà indicato come cessionario.
- 9.4 Il Costituente autorizza altresì il Rappresentante Comune a domandare in ogni momento all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la trascrizione di ogni cessione dei Rapporti Garantiti o dei Crediti Garantiti.
- 9.5 Senza pregiudizio per i Paragrafi che precedono, il Costituente conferma ed accetta che il Pegno permarrà nella sua integrità e rimarrà vincolante per il Costituente, i suoi successori, cessionari o aventi causa anche a seguito di qualsivoglia modifica di tutti o parte dei Rapporti Garantiti ovvero di tutti o parte dei Crediti Garantiti (ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, qualsivoglia

estensione della linee di credito, posticipo dei termini di rimborso delle somme dovute e/o modifica che possa essere ritenuta quale novazione dei Rapporti Garantiti), e a tal fine il Costituente si impegna espressamente sin d'ora alla continuazione del Pegno nel caso di modifica di tutti o parte dei Rapporti Garantiti ovvero di tutti o parte dei Crediti Garantiti (inclusa la novazione di tutti o parte dei Rapporti Garantiti), quanto precede anche ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1232 e 1275 del Codice Civile.

9.6 Il Costituente si impegna a confermare per iscritto, su richiesta del Rappresentante Comune, nelle forme che questi ragionevolmente richiederà, contestualmente ovvero precedentemente ad ogni modifica di tutti o parte dei Rapporti Garantiti o della modifica di tutti o parte dei Crediti Garantiti, il proprio accordo di cui al Paragrafo che precede in relazione a qualsiasi modifica dei Crediti Garantiti o dei Rapporti Garantiti. A tale fine il Costituente dovrà, prontamente a seguito della richiesta del Rappresentante Comune (la quale potrà essere formulata in qualsiasi momento):

9.6.1 sottoscrivere un atto di estensione e/o conferma, in forma e sostanza giudicata soddisfacente da parte del Rappresentante Comune al fine di confermare ed assicurare la validità e l'efficacia del Pegno con riferimento alle modifiche apportate ai Crediti Garantiti o ai Rapporti Garantiti; e

9.6.2 procedere prontamente alla trascrizione di, ovvero far trascrivere, tale atto in maniera conforme a quanto stabilito all'Articolo 6 che precede.

9.7 I costi, anche di natura fiscale, e le spese derivanti dagli impegni di cui al presente articolo, saranno sostenuti in conformità con quanto previsto dal Contratto di Finanziamento.

10. RAPPRESENTANTE COMUNE DEI CREDITORI GARANTITI

10.1 Senza pregiudizio per le disposizioni dell'Intercreditor Agreement, il Costituente prende atto che UniCredit Bank AG - Succursale di Milano è nominato (con consenso espresso ai sensi degli Articoli 1394 e 1395 del Codice Civile e dell'Articolo 181 del codice civile tedesco (*Bürgerliches Gesetzbuch*)) dai Creditori Garantiti (diversi dal Rappresentante Comune stesso) ed agirà quale mandatario con rappresentanza dei Creditori Garantiti, ed avrà pertanto potere di rappresentanza attiva e passiva, sostanziale e processuale, in relazione al Pegno, all'effetto che ogni diritto e facoltà spettante ai Creditori Garantiti o a ciascuno di essi ai sensi del presente atto ed in relazione al Pegno, potrà essere esercitato da UniCredit Bank AG - Succursale di Milano quale Rappresentante Comune, ivi inclusa la facoltà di intraprendere ogni azione giudiziaria, anche di natura cautelare, in relazione al Pegno ed alla sua escussione, come sopra previsto, per conto dei Creditori Garantiti ed il diritto di cancellare il Pegno per conto dei Creditori Garantiti.

10.2 In conseguenza di quanto sopra, il Costituente potrà validamente inviare ogni comunicazione al solo Rappresentante Comune (anche se destinata agli altri Creditori Garantiti o ad uno solo di essi, a seconda del caso) e considerare ogni comunicazione proveniente dal Rappresentante Comune in relazione al Pegno ed ai Titoli di Proprietà Industriale oggetto del Pegno stesso come proveniente anche dagli altri Creditori Garantiti (o da alcuno di essi se così precisato), a meno che diversamente sia specificato nella stessa comunicazione.

10.3 Il Costituente prende atto di quanto sopra e della facoltà dei Creditori Garantiti di sostituire UniCredit

Bank AG - Succursale di Milano con altro soggetto che, ai fini del presente atto, avrà le stesse prerogative e gli stessi poteri di UniCredit Bank AG - Succursale di Milano in qualità di mandatario con rappresentanza dei Creditori Garantiti in conformità alle disposizioni dei Rapporti Garantiti. La sostituzione di UniCredit Bank AG - Succursale di Milano quale Rappresentante Comune ai sensi dell'Intercreditor Agreement dovrà comportare l'automatica sua sostituzione quale Rappresentante Comune ai fini del presente atto a favore del soggetto che assumerà il ruolo di "Security Agent", a condizione che il Costituente sia informato di tale sostituzione. Qualsivoglia comunicazione inviata ai sensi dell'Intercreditor Agreement la quale informi il Costituente della sostituzione del "Security Agent" dovrà ritenersi sufficiente al predetto fine.

11. ESCUSSIONE DEL PEGNO

11.1 Fermo restando quanto previsto nell'Intercreditor Agreement ed in conformità alle previsioni dello stesso, al verificarsi di un Evento di Escussione che non sia stato rinunciato ai sensi del Contratto di Finanziamento, ai fini dell'escussione del Pegno, il Rappresentante Comune avrà facoltà, adempiuti gli obblighi di notifica di legge, di far vendere in tutto o in parte, ed anche in più riprese, i Titoli di Proprietà Industriale, conferendo mandato alla vendita ad un istituto di credito ovvero ad una società di intermediazione mobiliare ovvero ad un altro operatore specializzato del mercato mobiliare, ovvero procedendo direttamente alla vendita a terzi al miglior prezzo disponibile sul mercato.

Dovrà in ogni caso essere dato rendiconto al Costituente dei termini della vendita così effettuata.

11.2 E' fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dei Titoli di Proprietà Industriale prevista dalla legge, inclusa, senza limitazione, la possibilità di domandare l'assegnazione in pagamento dei Titoli di Proprietà Industriale o parte di essi a favore dei creditori procedenti ai sensi dell'Articolo 2798 del Codice Civile.

11.3 Tutti i proventi ricevuti dai Creditori Garantiti in relazione all'escussione del Pegno dovranno essere imputati in conformità alle previsioni dell'Intercreditor Agreement.

11.4 Gli eventuali proventi in eccesso andranno a beneficio del Costituente o dei suoi successori o aventi causa, o di chiunque sia legittimato a ricevere gli stessi.

12. ESTINZIONE DEL PEGNO

Al termine del Periodo di Efficacia, il Pegno perderà efficacia, tutti i diritti connessi con i Titoli di Proprietà Industriale oggetto dello stesso Pegno si riconsolideranno in capo al Costituente, e su richiesta ed a spese di quest'ultimo, il Rappresentante Comune sottoscriverà prontamente, in nome e per conto dei Creditori Garantiti, un atto di assenso alla cancellazione del Pegno, ivi acconsentendo alla trascrizione della cancellazione del Pegno presso gli uffici dove è stato trascritto ai sensi dell'Articolo 6 (*Perfezionamento della Garanzia*).

13. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle parti del presente atto, ai sensi della medesima, dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera o fax alla parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle parti all'altra.

Se al Costituente:

Zobe Holding S.p.A.

Via Fersina, 4

30100 Trento

Attn: Amministratore Delegato / Direttore Finanziario

Fax: +39 0461 303790

Se al Rappresentante Comune:

UniCredit Bank AG – Succursale di Milano

Piazza Gae Aulenti, n. 3

20154 – Milano

All'attenzione di: Stefano Petrelli / Loan Agency Milan

Numero di fax: +39 / 02 49535353

14. MISCELLANEA

- 14.1 Il Costituente accetta che i Creditori Garantiti ed il Rappresentante Comune non saranno responsabili per gli eventuali danni causati al Costituente dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad essi spettanti ai sensi del presente atto e del Pegno se non nel caso di dolo o colpa grave.
- 14.2 Il Costituente accetta che i Creditori Garantiti e/o il Rappresentante Comune non avranno alcun dovere, obbligo, onere e responsabilità in relazione alla custodia e conservazione dei Titoli di Proprietà Industriale oggetto del Pegno.
- 14.3 Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente atto, ovvero al Pegno, ovvero qualsiasi rinuncia ad avvalersi dei diritti in esso previsti, non produrrà alcun effetto a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dal Costituente e dal Rappresentante Comune.
- 14.4 Il ritardato o il mancato esercizio da parte dei Creditori Garantiti e/o del Rappresentante Comune di un qualsiasi diritto ai sensi del presente atto e/o dei Rapporti Garantiti, non avrà valore di rinuncia ad essi, né il suo singolo o parziale esercizio ne precluderà uno ulteriore, né precluderà l'esercizio di qualunque altro diritto. I diritti ed i rimedi previsti nel presente atto e/o ai sensi dei Rapporti Garantiti a favore dei rispettivi Creditori Garantiti sono tra loro cumulabili e vanno ad aggiungersi ad ogni altro diritto o rimedio spettante per legge o in virtù di altro atto o contratto. I diritti dei Creditori Garantiti ai sensi del presente atto e/o dei Rapporti Garantiti non sono condizionati e non dipendono dal tentativo da parte dei Creditori Garantiti di esercitarli.
- 14.5 Il Pegno manterrà pieno vigore ed efficacia indipendentemente da qualsiasi altra garanzia reale o personale emessa o concessa in favore dei Creditori Garantiti da terzi o dal Costituente in relazione ai Rapporti Garantiti e/o ai Crediti Garantiti.
- 14.6 La contrarietà a norme di legge, e l'invalidità o l'inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente atto ai sensi delle norme di un qualunque Paese non avrà alcun effetto:

- (a) sulla validità ed efficacia della stessa disposizione in virtù delle norme di un altro Paese; o
- (b) sulla validità ed efficacia di qualunque altra disposizione del presente atto.

14.7 Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione CICR del 4 marzo 2003 e delle “Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” emanate da Banca d’Italia il 15 luglio 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 29 luglio 2015, le Parti con la presente riconoscono e confermano che il presente Atto e ogni sua singola previsione è stato oggetto di trattativa individuale con l’assistenza di propri consulenti legali.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Il presente atto ed il Pegno sono regolati dal diritto italiano.

15.2 Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Tribunale di Milano avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le parti in merito al presente atto ed al Pegno. Resta comunque impregiudicato il diritto dei Creditori Garantiti di adire ogni altro giudice competente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

16. TASSE, IMPOSTE E SPESE

16.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti Paragrafi 8.1.5, 8.1.6, 8.4 e 9.7, il pagamento di ogni costo, tassa, imposta e spesa relativi al presente Atto è disciplinato ai sensi dell’Articolo 18.3 (*Transaction Expenses*) e 18.4 (*Enforcement Expenses*) del Contratto di Finanziamento.

16.2 Il finanziamento previsto dal Contratto di Finanziamento e quivi garantito ha una durata eccedente i diciotto mesi più un giorno. Le Banche Finanziatrici Originarie, d’accordo con il Debitore, hanno optato per l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine ai sensi dell’articolo 15 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 in relazione al finanziamento concesso ai sensi del Contratto di Finanziamento, le cui garanzie, incluso il Pegno, sono esenti dall’imposta di bollo e di registro.

17. ATTO A RACCOLTA

Le parti richiedono che la presente scrittura sia inserita in raccolta negli atti del Notaio che ne autenticerà le firme.

Milano, Via Metastasio n. 5, 1° febbraio 2017

Firmato Massimo Ghio

Firmato Marino Cecilia

Firmato Lucia Balzarotti

Firmato Gabriele Schiavi

Firmato Cataldo Conte

Firmato Antonella Logoluso

Firmato Diego Napolitano

Firmato Marco Giovanni Lorenzo Oriani

Firmato Nicolas Bertrand Ghislain Somnolet

Firmato Benoit Remigi

AUTENTICA

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di febbraio,
in Milano, Via Metastasio n. 5,

avanti a me FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, dalle ore 9.30
alle ore 11.00 i Signori:

- MASSIMO GHIO, nato ad Asola il giorno 2 aprile 1981, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale,
nella sua qualità di procuratore speciale della società:

"ZOBEL HOLDING S.P.A."

con sede in Trento, Via Fersina n. 4, capitale sociale Euro 881.871,00
(ottocentottantunomilaottocentottantuno virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro
delle Imprese di Trento al numero di iscrizione e codice fiscale 05460820961, Repertorio Economico
Amministrativo n. 193604, munito degli occorrenti poteri, in forza di procura in data 19 gennaio 2017 n.
226134 di repertorio in autentica dottor Cimino Andrea, notaio in Trento, che in originale si allega sotto la
lettera "A" alla presente autentica;

- MARINO CECILIA, nata a Monaco di Baviera il giorno 20 giugno 1973, e

- LUCIA BALZAROTTI, nata a Busto Arsizio il giorno 14 gennaio 1978,

entrambe domiciliate per l'incarico presso la sede sociale,
nella loro qualità di procuratrici della società

UniCredit Bank AG,

società tedesca, con sede in Arabellastrasse 12, Monaco di Baviera, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Monaco di Baviera HRB42148, che agisce attraverso la Succursale di Milano, con sede in
Milano, Piazza Gae Aulenti n. 4, Torre C, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero di
iscrizione e codice fiscale 09144100154, Repertorio Economico Amministrativo n. 1271205,
munite degli occorrenti poteri in forza di procura in data 8 luglio 2015 n. 32782/15290 di repertorio in
autentica dottor Angelo Busani notaio in Milano, registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1
– in data 9 luglio 2015 al n. 18774, serie 1T, che in copia autentica trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto
in data odierna n. 69702/12930 di repertorio in mia autentica, in termini di registrazione;

- GABRIELE SCHIAVI, nato a Milano il giorno 21 gennaio 1966, domiciliato per l'incarico presso la sede
sociale, nella sua qualità di procuratore della società:

"HSBC Bank plc"

società di diritto inglese, con sede in Canada Square, 8, Londra, E14 5HQ, Regno Unito con numero di
registrazione in Inghilterra 14259,

munito degli occorrenti poteri in forza di procura in data 25 gennaio 2017 autentica da Andrew Nicholas
Robinson, notaio in Londra, munita di apostille in data 26 gennaio 2017 n. APO-168772, procura che in
originale, unitamente alla traduzione in lingua italiana e relativa asseverazione con verbale in data odierna n.
69701 di repertorio a mio rogito, trovasi allegata, sotto la lettera "B", anche ai sensi e per gli effetti dell'art.
106 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, all'atto in data odierna n. 69707/12934 di mio repertorio, in termini di
registrazione;

- CATALDO CONTE, nato a Vico Equestre il giorno 30 luglio 1976, e

- ANTONELLA LOGOLUSO, nata a Bisceglie il giorno 10 giugno 1975, nella loro rispettiva qualità di Dirigente il primo e Quadro la seconda, della società:

"Interbanca S.p.A."

(già "**GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.**"), con sede in Milano, Corso Venezia n. 56, capitale sociale Euro 217.335.282,00 (duecentodiciassettemilionitrecentotrentacinquemiladuecentottantadue virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 00776620155, Repertorio Economico Amministrativo n. 591677, soggetta a direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A., muniti degli occorrenti poteri in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2016, il cui verbale, in estratto autentico, trovasi allegato sotto la lettera "C" all'atto in data ordierna n. 69707/12934 di mio repertorio, in termini di registrazione;

- MARCO GIOVANNI LORENZO ORIANI, nato a Gallarate il giorno 25 ottobre 1974, e

- NICOLAS BERTRAND GHISLAIN SOMNOLET, nato a Boulogne Billancourt (Francia) il giorno 19 febbraio 1986, entrambi domiciliati per l'incarico presso la sede sociale, nella loro qualità di procuratore speciale di categoria "A", il primo e procuratore speciale di categoria "B", il secondo, della società:

"Natixis S.A.",

con sede in Parigi, 30, Avenue Pierre Mendès-France, iscritta presso il Registro del Commercio e delle Società di Parigi al n. B 542 044 524, che agisce attraverso la Succursale di Milano, con sede in Milano, Via Borgogna n. 8, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 13445090155, Repertorio Economico Amministrativo n. 1652493,

muniti degli occorrenti poteri in forza di procura in data 20 novembre 2015 n. 37668/15724 di repertorio in autentica dottor Domenico Cambareri, notaio in Milano, registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 – in data 1 dicembre 2015 al n. 54512, serie 1T, iscritta presso il competente Registro delle Imprese;

- DIEGO NAPOLITANO, nato a Lecce il giorno 10 febbraio 1974, e

- BENOIT REMIGI, nato a Bordeaux (Francia) il giorno 29 novembre 1980,

entrambi domiciliati per l'incarico presso la sede sociale, nella loro rispettiva qualità di quadro Direttivo di 4 livello, della società:

"UniCredit, società per azioni",

con sede in Roma, Via Alessandro Specchi n. 16 e Direzione Generale in Milano, capitale sociale Euro 20.846.893.436,94 (ventimiliardiottozeroquarantaseimilioniottozeroquarantatremilaquattrocentotrentasei virgola novantaquattro) sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero di iscrizione e codice fiscale 00348170101, Repertorio Economico Amministrativo 1179152,

muniti degli occorrenti poteri in forza di procura in data 21 dicembre 2012 n. 23191/11507 di repertorio Notaio Angelo Busani di Milano, registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1 in data 24 dicembre 2012 al n. 44625, Serie 1T che, in copia autentica, trovasi allegata sotto la lettera "I" all'atto in data 31 gennaio 2013 n. 64480/10700 di mio repertorio, registrato a Milano 6 il giorno 6 febbraio 2013 al numero 2730, Serie 1T,

della cui identità personale io notaio sono certo, hanno sottoscritto in calce e a margine l'atto che precede e gli allegati "A" e "B", dispensandomi dalla lettura dell'atto medesimo.

Firmato Filippo Zabban